

Tipologia:

FISCO

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Protocollo: **2018512** Data: **27.12.2012**

Oggetto: **La comunicazione delle operazioni con i Paesi Black List**

LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST

Gentile Associato,

si ritiene opportuno ricordare che anche per l'anno 2013 permane l'obbligo della comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (Black List).

Di seguito perciò si riportano brevemente gli adempimenti necessari.

Premessa

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è data attuazione all'art. 1 c. 1 del D.L. 40/2010 col quale si è introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, cosiddetti Black List.

Con la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate del provvedimento n. 2010/ 85352 si sono rese disponibili le istruzioni e la relativa modulistica.

Nel tentativo di semplificare l'adempimento, il Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012 all'articolo 2 comma 8 ha introdotto una soglia di rilevanza per la comunicazione in oggetto. Infatti devono essere comunicate solo le operazioni di importo **superiore ad €. 500,00** (cinquecento/00).

Soggetti obbligati

Il decreto del 30 marzo 2010 prevede che sono tenuti al nuovo adempimento i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, si tratta quindi dei **titolari di partita IVA** che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

Si fa presente che con Decreto Ministeriale del 27/07/2010 sono stati esclusi dall'obbligo di comunicazione i seguenti paesi: CIPRO – MALTA e COREA DEL SUD.

Categoria di operazioni

Le operazioni interessate dalla comunicazione Black List sono:

- a) le cessioni di beni;
- b) le prestazioni di servizi rese;
- c) gli acquisti di beni;
- d) le prestazioni di servizi ricevute.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Periodo di riferimento della comunicazione

La comunicazione Black List è presentata con riferimento a periodi trimestrali o mensili a seconda del volume delle operazioni effettuate, in particolare:

- a) **periodi trimestrali**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale **trimestrale non superiore** a 50.000 euro;
- b) **periodi mensili**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale **pari o superiore** a 50.000 euro.

Quindi se nei quattro trimestri precedenti per nessuna delle quattro categorie di operazioni sopraelencate nelle lettere da a) a d) si è superato la soglia indicata, la cadenza di presentazione sarà trimestrale, altrimenti la presentazione sarà mensile.

Inizio attività

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale, a condizione che abbiano effettuato operazioni, per ciascuna categoria di operazioni, inferiori ai 50.000 euro nei trimestri già trascorsi.

Resta salva la possibilità di presentazione mensile ancorché l'obbligo sia trimestrale.

Supero dei limiti

I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia dei 50.000 euro, per una categoria di operazioni, presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.

Come già indicato, si ritiene che superati i limiti per una delle categorie di operazioni, la presentazione diventi mensile per tutte le quattro tipologie di operazioni considerate.

Termini di presentazione

Il modello di comunicazione è presentato **per via telematica** all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Nel caso di presentazione trimestrale le scadenze saranno quindi al:

30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio.

Tabella delle scadenze

Periodo	Scadenza per l'invio telematico
Gennaio	28 Febbraio
Febbraio	31 Marzo
Marzo o I trimestre	30 Aprile
Aprile	31 Maggio
Maggio	30 Giugno
Giugno o II trimestre	31 Luglio
Luglio	31 Agosto
Agosto	30 Settembre
Settembre o III trimestre	31 Ottobre
Ottobre	30 Novembre
Novembre	31 dicembre
Dicembre o IV trimestre	31 Gennaio

Contenuto della comunicazione

Nel modello di comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:

- a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
- c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- e) periodo di riferimento della comunicazione;
- f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, al netto delle relative note di variazione, distinto tra:
 - o operazioni imponibili;
 - o non imponibili;
 - o esenti;
 - o **non soggette** agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Circa l'esatta individuazione delle operazioni "Non soggette" le stesse potrebbero essere individuate in quelle operazioni previste dall'art. 21 del DPR. 633/72, il comma 6 individua infatti quelle operazioni non soggette ma per le quali vige l'obbligo di fatturazione e registrazione, tuttavia in attesa di chiarimenti si ritiene opportuno indicare tutte le operazioni non rilevanti ai fini IVA.

In assenza di esplicite esclusioni si ritiene inoltre che debbano essere indicate anche le **importazioni o esportazioni** di beni che transitano per la dogana, per le quali il rischio di evasione appare estremamente remoto;

- g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;
- h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

Modalità di presentazione

I soggetti obbligati presentano la dichiarazione per via telematica direttamente tramite Entratel o Fisconline oppure attraverso gli intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR. n. 322/98) i soggetti incaricati della trasmissione telematica, rilasciano al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi.

Sanzioni

Per l'omissione delle comunicazioni Black List, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471/97, elevata al doppio, la sanzione applicabile varia quindi da 516 a 4.130 euro.

Inoltre non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applica quindi il cd. "cumulo giuridico" ovvero non si applica la regola generale secondo la quale nel caso di violazioni multiple della stessa disposizione o violazioni plurime derivanti dalla stessa azione, si rende applicabile un'unica sanzione debitamente maggiorata.

La conseguenza è che in caso di violazioni si applicherà il cd. "cumulo materiale" ovvero una sanzione da 516 a 4.130 euro per ogni elenco omesso o irregolare. Ancora nel caso di altre violazioni con soggetti Black List, le stesse non potranno "assorbire" le sanzioni in parola che continueranno ad essere applicate.

Si fa presente che la violazione consistente nell'omessa presentazione della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti od inesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/97, versando tramite F24 (codice tributo 8911) la sanzione, pari ad 1/8 dell'importo minimo (1/8 di €. 516,00) e presentando la comunicazione **entro un anno dalla commissione della violazione**.

Resta comunque la possibilità di definizione della sanzione col versamento di 1/3 della stessa come previsto dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97.

Distinti saluti.